

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE TOFFOL, CHIAROMONTE, CARMENO, CASCIA, COMASTRI, GIOINO, GUARASCIO, MARGHERITI, POLLASTRELLI, BAIARDI, TORRI, BATTELLO, CROCETTA, CALICE, URBANI, VECCHI, FELICETTI, CHERI, CANETTI e IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1985

Provvedimenti straordinari per i danni causati in agricoltura dalle calamità di dicembre 1984-gennaio 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Condizioni straordinarie ed eccezionali di maltempo, verificatesi in Italia nel corso del mese di dicembre 1984 e del mese di gennaio 1985, hanno prodotto danni di rilevante entità all'agricoltura ed alle aziende agricole sull'intero territorio nazionale.

Danni consistenti hanno subito gli impianti, le strutture, il patrimonio zootecnico ed ittico, le colture agricole, particolarmente quelle specializzate (vivaistiche, floricole, ecc.), con conseguenze negative che possono proiettare gli effetti dannosi oltre la stagionalità delle stesse produzioni e che potranno richiedere interventi integrativi rivolti a ristrutturare settori qualora gli accertamenti delle Regioni dovessero richiederlo.

Per fronteggiare la eccezionalità dell'evento e della sua estensione sul territorio è ne-

cessario che il Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, venga integrato per l'anno 1985 con lire 500 miliardi.

L'aumento del Fondo è richiesto dalla necessità di soddisfare le esigenze previste dalla legge n. 590 del 1981 e di quelle che le recenti calamità hanno evidenziato.

In particolare si tratta di elevare il contributo a fondo perduto (articolo 2); di stabilire provvidenze volte ad alleggerire il peso di contributi previdenziali e assistenziali (articolo 3); di corrispondere agevolazioni creditizie capaci di favorire il ripristino degli impianti e delle strutture danneggiate in attività non previste dalla legge n. 590 del 1981 (articolo 5); di accelerare le procedure per la concessione dei benefici (articolo 6); di facilitare il lavoro di ricognizione dei danni e gli interventi delle Regioni (articolo 7).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato, per l'anno 1985, con lire 500 miliardi al fine di fronteggiare le conseguenze negative delle eccezionali calamità atmosferiche abbattutesi sul territorio nazionale nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.

Art. 2.

I contributi previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono elevati rispettivamente a lire 2 milioni e a lire 6 milioni.

Art. 3.

I soggetti titolari di aziende agricole ammesse ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, che abbiano manodopera dipendente, sono esonerati dal pagamento dell'importo dei contributi unificati per l'anno 1985.

I titolari di aziende diretto-coltivatrici, i coloni e i mezzadri ammessi ai benefici della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono esonerati, per l'anno 1985, dal pagamento dei contributi per malattia, per infortuni e previdenza dovuti per loro stessi e per il loro nucleo familiare.

È riconosciuto, in deroga al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite, negli elenchi anagrafici per l'anno 1984, a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata.

Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei

piccoli coloni e compartecipanti che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalle avversità di cui al precedente articolo 1.

Alla spesa derivante dai benefici previsti dal presente articolo si fa fronte fino all'ammontare di lire 100 miliardi.

Art. 4.

Le scadenze per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono prorogate di 24 mesi.

Ai beneficiari della presente legge, per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti il periodo indicato nel comma precedente, sono concessi prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio, 1964, n. 38.

Art. 5.

Limitatamente all'anno 1985 il finanziamento previsto all'articolo 1 della presente legge è utilizzato anche per la concessione agli allevatori avicunicoli e agli acquacoltori di un contributo in conto interesse nella misura massima del 6,75 per cento fino ad un massimo del 50 per cento sul danno riscontrato, sia per il ripristino delle colture e dei mezzi danneggiati sia per gli interventi di ripristino dell'attività riproduttiva.

Le procedure in attuazione del presente articolo sono quelle previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 6.

Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista è corrisposta alle Regioni una anticipazione fino al limite massimo del 50 per cento a copertura parziale delle spese sostenute in applicazione di leggi regionali attuative della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e di delibere dei consigli re-

gionali, da prelevarsi dal Fondo di cui alla medesima legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 7.

Per accertare l'entità dei danni subiti dalle strutture agricole, al di là della copertura dei danni immediati, viene messa a disposizione delle Regioni una somma di lire 4 miliardi da prelevarsi sul Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 8.

All'onere di lire 500 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7, e all'onere di lire 100 miliardi, di cui all'articolo 3, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.